



ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.L. 28 APRILE 2009 N. 39, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009 N. 77.


PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE SISMICA

PIANO REGIONALE DI MICROZONAZIONE SISMICA

(OPCM 4007/2012, OCDPC 52/2013, OCDPC 171/2014, OCDPC 293/2015 e OCDPC 344/2016)

MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 1 (MS1)
MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3 (MS3)
E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE
PER L'EMERGENZA (CLE)

DOCUMENTO INERENTE LA SICUREZZA



Il Progettista
(geol. Antonio Torrisi)

Il RUP
(ing. Alfio Cannizzo)



DOCUMENTO INERENTE LA SICUREZZA

EX ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.

In riferimento all'intervento in progetto e ai contenuti minimi della progettazione dei servizi in argomento, sono elaborate le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'Articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), concernente gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

In particolare il predetto Articolo 26, al Comma 3, prevede che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento di cui al precedente Comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Detto documento, allegato al contratto d'appalto, deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Le disposizioni del Comma 3 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice. Nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Per la stima dei costi della sicurezza da interferenza si fa' riferimento alla Determinazione n. 3/2008 dell'ANAC, che prevede la possibilità di escludere preventivamente la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza - DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza nel caso di:

- “servizi dove è prevista la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri”;
- “servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici”;
- “servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la Stazione Appaltante”.

Le attività oggetto degli studi di microzonazione sismica - MS1, MS3 e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza - CLE saranno svolte prevalentemente presso la sede dell'Impresa aggiudicataria fatte salve quelle, inerenti l'appalto stesso, da espletarsi in campo.

Inoltre gli accertamenti tecnici ed i sopralluoghi effettuati in campagna, nelle relative aree di studio, e le successive elaborazioni devono essere condotte con oneri a totale carico dell'impresa, nell'assoluto rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare delle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature necessarie ai servizi da realizzare di cui all'allegato VI (Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In definitiva, stante la natura dei servizi tecnici da realizzare previsti dal presente progetto, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche



misure di sicurezza, pertanto non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - DUVRI e risultano di conseguenza pari a zero i costi della sicurezza di cui all'Art. 23, Comma 15, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.-